

(pubblicato su "Impresa Agricola" (agosto - settembre 2001): I decreti d'orientamento)

Cambia L'articolo 2135 del Codice civile che definisce la figura dell'imprenditore agricolo

Il decreto legislativo ha integralmente sostituito l'articolo 2135 del Codice civile con un nuovo testo, che contiene molte novità:

Imprenditore agricolo

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."

"Imprenditore agricolo": riscritta una nuova e più ampia definizione

L'allevamento di animali

Nella nuova formulazione dell'articolo 2135, il primo comma, sostanzialmente, ricalca la vecchia stesura con, però, un'importante precisazione costituita dalla sostituzione dei termini "allevamento del bestiame" con "allevamento di animali". Può sembrare un aspetto marginale, ma gli esperti sanno che proprio sul termine "bestiame" sono corsi fiumi di inchiostro e da esso è derivata una miriade di problemi per tanti allevatori, con la conseguenza che si è dovuto, nel tempo, provvedere ad emanare leggi e leggi che consentissero di ricomprendere, di volta in volta, talune specie di animali allevate, anche importanti, nel concetto di "bestiame".

La selvicoltura e l'acquicoltura

Del tutto nuova e senza dubbio positiva, è la precisazione che "Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine". Innovativo è certamente il richiamo al bosco, alle acque dolci, salmastre o marine (acquicoltura), che vanno ad aggiungersi al fondo agricolo e, completandone il concetto, assumano una condizione di centralità potenziale nel riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo.

Il ciclo biologico

Ancora più importante è il richiamo al "ciclo biologico": infatti, in passato, molta discussione, al fine di distinguere l'esercizio di attività agricola da quelle meramente commerciali, si è incentrata su quello che poteva essere il concetto di allevamento, riferito sia alle specie animali che vegetali.

"L'accrescimento" delle specie allevate, così come era stato, più o meno, intenso fino ad oggi, viene abbastanza chiaramente definito con lo "sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso". Ciò significa essenzialmente questo: non necessariamente il bene, di carattere animale o vegetale, deve aver completato un ciclo biologico, mentre è determinante che esso sia divenuto, in qualche misura, diverse da ciò che era al momento in cui è iniziata la fase di allevamento da parte dell'imprenditore.

Le attività connesse

La parte del nuovo articolo 2135 del codice civile riferita alle cosiddette "attività connesse" è quella che ha suscitato maggiori discussioni e, probabilmente, la meno riuscita in termini di facilità di comprensione. Innanzitutto, va sottolineato che quella di "attività connesse" non costituisce una ulteriore definizione che si aggiunge alle fondamentali.

Il termine "connesse" sta proprio ad indicare che esse non possono essere esercitate da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo che esercita una o più delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. Esemplicando, l'attività di vinificazione, cioè di trasformazione dell'uva prodotta

da l'imprenditore in vino, è senza dubbio "attività connessa", mentre non lo è l'attività dell'imprenditore che gestisce un enopolio e trasforma in vino l'uva o il mosto prodotti da altri. Infatti, il nuovo secondo comma inizia proprio affermando che le attività subito dopo elencate si intendono sempre "connesse" quando sono svolte dall'imprenditore agricolo che esercita le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali. **Secondo l'elencazione contenuta nella norma, queste attività sono quelle "dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione" dei prodotti.**

A proposito di questi ultimi la norma, logicamente, precisa che le attività connesse, come prima elencate, devono avere "ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali". Qui è utile sottolineare che viene introdotto il concetto di "prevalenza", fino ad ora presente in una parte della legislazione riferita alle attività agricole e mai esplicitato chiaramente. Questo consente all'imprenditore agricolo il ricorso al mercato per acquistare prodotti da destinare alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sempreché non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'imprenditore attraverso la coltivazione del fondo o del bosco e l'allevamento di animali e integrino il prodotto originario al fine di realizzare un migliore prodotto finale. Siccome fra le attività connesse trova giusto riconoscimento anche la commercializzazione, viene naturale la considerazione sul fatto che, ad esempio, un produttore di fiori può acquistare da terzi fino al 49% del prodotto necessario e poi ricollocarlo sul mercato, unitamente al proprio (che rappresenta almeno il 51%), mantenendo la qualifica di imprenditore agricolo, anche se ciò non modificherà l'assoggettamento fiscale che, in ogni caso, rimarrà diverso a seconda che il prodotto derivi dall'attività di produzione o provenga dall'esterno.

Dirompente, rispetto alla precedente impostazione normativa del Codice è l'ultima parte del terzo comma in esame dove, e per la prima volta, viene ricompresa, tra le attività connesse a quella agricola, la prestazione di taluni servizi. Recita infatti la parte richiamata "...nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Emerge, di nuovo, il concetto di prevalenza, nel senso che anche nel caso di fornitura dei beni e servizi qui presi in esame, devono essere utilizzate prevalentemente risorse e attrezzature normalmente impiegate nell'attività esercitata. La disposizione risolve numerosi problemi che erano emersi quando, al momento della collocazione sul mercato di taluni prodotti tipicamente agricoli, il committente o acquirente richiedeva anche la prestazione di taluni servizi: è il caso del vivaista che impianta un giardino privato o assolve, oltre alla fornitura di essenze vegetali da lui prodotte, anche alla manutenzione delle stesse e dell'ambiente in cui vengono collocate (aree pubbliche). L'articolo 1 del decreto legislativo si articola in due commi: un primo, quello di cui fin qui ci si è occupati e che sostituisce l'articolo 2135 del codice civile e un secondo, riferito alle cooperative tra imprenditori agricoli e loro consorzi. La norma in questione, infatti, estende la definizione di "imprenditore agricolo" anche alle cooperative di imprenditori agricoli ed ai loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle proprie attività, prevalentemente, prodotti dei soci, ovvero, forniscono, prevalentemente ai soci, beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Il riferimento è chiaro, sia ai servizi che la cooperative può prestare ai propri soci che ai beni che può fornire agli stessi (quelli che una volta si definivano "acquisti collettivi") oltre che, naturalmente, alle attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci. Riconducibili alle definizioni fin qui prese in esame è quella contenuta nel decreto legislativo sempre emanato in forza della delega contenuta nella "legge di Orientamento", riferita all'attività di pesca che riconduce la definizione di imprenditore pescatore a quella di imprenditore agricolo, equiparandolo in tutto ad esso. Inoltre deve essere richiamata la norma del decreto legislativo riferito alle attività di silvicoltura e forestazione che equipara agli imprenditori agricoli anche le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

L'Articolo 2135 del Codice Civile prima delle modifiche **Imprenditore agricolo**

"E' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."